

Allegato n. 1 G.M. n. 86 del 27.09.2021

OGGETTIO: Reddito di inclusione sociale" di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19(D.G.R. N° 23/26 DEL 22.06.2021 e D.G.R. N. 34/25 DEL 11.08.2021

- LINEE GUIDA TRIENNIO 2021-2023)

CRITERI

PARTE PRIMA - REIS (Reddito di inclusione sociale)

PARTE SECONDA - ALTRI INTERVENTI DI CONTRASTO ALAL PANDEMIA COVID-19, SECONDO INTERVENTI PREVISTI DALLA L.R. 12/2020

PARTE PRIMA

DEFINIZIONE DEL REIS (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE)

Il Reddito di Inclusione Sociale (REIS) è una misura regionale, istituita con Legge Regionale n° 18/2016, che prevede, per le famiglie che vivono una situazione di difficoltà economica, l'erogazione di un sussidio economico o di un suo equivalente che sia condizionato allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva, stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per alcuni casi quali: famiglie composte da soli anziani di età superiore agli anni 70, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%; famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. n. 20/1997.

L'erogazione del REIS è prevista per 6 mesi rinnovabili di ulteriori 6 mesi previa riapertura della procedura e rivalutazione dei requisiti di accesso.

Il Comune di Lunamatrona dà applicazione al REIS nel rispetto delle priorità e dei principi generali riguardanti i requisiti d'accesso e l'ammontare del sussidio economico secondo quanto stabilito dalle Linee Guida Regionali di cui alla D.G.R. n. 23/26 DEL 22.06.2021 e D.G.R. N. 34/25 del 11.08.2021 – Linee guida triennio 2021 – 2023.

Il Comune effettua direttamente l'erogazione delle risorse ai destinatari, rispettando le priorità previste dalla Regione e secondo graduatorie comunali che verranno predisposte sulla base dei criteri indicati nei successivi punti. La somma assegnata al Comune di Lunamatrona per gli interventi cui alla parte I e II seconda, indicate nelle linee guida, ammonta a complessivi €. 29.419,85

INCOMPATIBILITA' TRA REDDITO DI CITTADINANZA E REIS

Il Reddito di Cittadinanza (RdC) e il Reddito di Inclusione Sociale (REIS) sono incompatibili, pertanto il soggetto che percepisce il RdC non può accedere al REIS.

L'istanza per il REIS non può essere ammessa se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:

- 1) l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al RdC, non abbia presentato domanda;
- 2) l'istante è stato ammesso al RdC.

L'incompatibilità di cui sopra sussiste anche tra REIS e il reddito di emergenza (REM).

A tal fine coloro che sono in possesso dei requisiti per usufruire del Reddito di Cittadinanza (compreso per il reddito di Emergenza) dovranno dimostrare con apposita certificazione di aver presentato la domanda per accedere alle suddette misure.

La RAS, sempre nelle sue linee guida prevede però le seguenti deroghe:

a) "l'ammissione alle risorse REIS può essere concessa anche a favore dei nuclei familiari che beneficiano del Rdc, con importi fino a 100 euro mensili, fino al raggiungimento degli importi che

spetterebbero per il REIS, in relazione alla priorità corrispondente alla fascia IEE di appartenenza”, come di seguito indicati;

b) “soltanto nei confronti dei nuclei familiari percettori di rdc con minori, la soglia per accedere al REIS i cui al punto precedente è incrementata di €. 100,00 per ogni figlio minore. Per i nuclei composti da 4 o più minori il limite d'accesso è determinato in €. 455,00, corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS”.

Si rimanda, alla tabella (riportata al punto 2 delle Linee Guida – RAS) per gli importi massimi mensili del Rdc stabiliti per accedere l'integrazione REIS, differenziati in base alla composizione del nucleo familiare.

In tal caso, il sussidio integrativo dovrà essere destinato a sostenere una o più delle spese sociali assistenziali definite all'interno della Tabella 1 del Decreto Ministeriale 16 dicembre 2014, n. 206 “Regolamento recante modalità attuative dell'assistenza”, dai Codici A1.05 a A1.23, come da tabella riportata integralmente a pag. 7 delle linee guida approvate dalla regione Sardegna.

REQUISITI D'ACCESSO

Possono accedere al REIS i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. N° 18/2016 e s.m.i, ossia nuclei familiari, anche unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno ventiquattro mesi nel territorio della Regione.

Per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari, si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi.

Per l'accesso alla misura è necessario:

- essere cittadino italiano o comunitario, oppure cittadino straniero con regolare permesso di soggiorno,
- almeno un componente del nucleo familiare deve risiedere da almeno 24 mesi nel territorio della Regione Sardegna;
- essere residente nel Comune di Lunamatrona al momento della presentazione della domanda;

Per accedere al REIS, inoltre, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o ISEE corrente in corso di validità) sino ad €. 9.360,00;
- un valore patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di €. 40.000;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE non superiore a una soglia di €. 8.000,00, cresciuta di €. 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di €. 12.000,00, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità e di €. 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza;
- gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario compreso tra euro 9.360 e euro 12.000 rientranti nella priorità 4 – Isee 9.361 a 12.000, oltre i requisiti sopra indicati, dovranno avere un valore ISR (indicatore della situazione reddituale) pari o inferiore alla soglia di povertà rideterminata annualmente dall'Istat, articolata per fasce secondo la specifica tabella di seguito riportata, che tiene conto della diversa ampiezza dei nuclei familiari richiedenti.

Ampiezza della famiglia	coefficienti	Soglia povertà mensile definita dall'Istat	Soglia povertà annuale
-------------------------	--------------	--	------------------------

1 componente	0,60	656,97	7.883,64
2 componenti	1,00	1.094,95	13.139,40
3 componenti	1,33	1.456,28	17.475,36
4 componenti	1,63	1.784,77	21.417,24
5 componenti	1,90	2.080,40	24.964,80
6 componenti	2,16	2.365,09	28.381,08
7 e più componenti	2,40	2.627,88	31.534,56

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare non possieda:

- autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione in favore di persone con disabilità);
- navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005)

PRIORITA' DI EROGAZIONE E SCALA DEGLI IMPORTI REIS

Per l'erogazione del REIS è prevista una prima scala di priorità legata al valore ISEE del nucleo familiare e, in secondo luogo, una scala di sub-priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo medesimo.

Al fine di assicurare un maggior beneficio in relazione alla situazione ISEE dei nuclei familiari, gli importi annuali del REIS 2021 sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare secondo quanto indicato nelle seguenti tabelle:

Priorità 1

ISEE euro 0 – 3.000

Numero componenti nucleo familiare	Importo semestrale	Importo mensile
1	€. 1.650,00	€. 275,00
2	€. 2.100,00	€. 350,00
3	€. 2.550,00	€. 425,00
4 e superiori a 4	€. 2.730,00	€. 455,00

Priorità 2

ISEE euro 3.001 – 6.000

Numero componenti nucleo familiare	Importo semestrale	Importo mensile
1	€. 1.350,00	€. 225,00
2	€. 1.800,00	€. 300,00
3	€. 2.250,00	€. 375,00
4 e superiori a 4	€. 2.430,00	€. 405,00

Priorità 3

ISEE euro 6.001 – 9.360,00

Numero componenti nucleo familiare	Importo semestrale	Importo mensile
1	€. 840,00	€. 140,00
2	€. 1.290,00	€. 215,00
3	€. 1.740,00	€. 290,00
4 e superiori a 4	€. 1.920,00	€. 320,00

Priorità 4

ISEE euro 9.360,01 a 12.000

Numero componenti nucleo familiare	Importo semestrale	Importo mensile
1	€. 540,00	€. 90,00
2	€. 990,00	€. 165,00
3	€. 1.440,00	€. 240,00
4 e superiori a 4	€. 1.620,00	€. 270,00

All'interno di ognuno delle 4 priorità ISEE, le risorse sono erogate secondo l'ordine delle seguenti sub-priorità:

1. famiglie, anche se formate da un solo componente, senza dimora;
2. famiglie composte da 6 persone e più (come risultante dallo stato di famiglia);
3. famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
4. coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
5. famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

I beneficiari del contributo, dovranno comunicare tempestivamente all'ufficio di servizio sociale comunale ogni significativa variazione della situazione personale, anagrafica, patrimoniale, lavorativa e familiare e di ogni altra condizione dichiarata al momento della presentazione della domanda, compresi i recapiti telefonici e postali.

I PROGETTI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE ATTIVA

Il punto 4 delle linee guida approvate dalle RAS, dispongono che l'inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS. Nello spirito della legge, infatti il "REIS" consiste in un patto tra la regione e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a se stesso ed alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica.

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico (ad eccezione dei casi previsti dal paragrafo 5 delle linee guida RAS) ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

Coerentemente con gli obiettivi dalla legge, il progetto di inclusione attiva di norma deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico, benché la sua durata non corrisponda necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio economico, benché la sua durata non corrisponda necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario. Resta comunque salva la possibilità, in presenza di difficoltà oggettive, legate anche alle restrizioni imposte dalla pandemia Covid-19, di differire l'avvio dei progetti.

La Giunta Regionale, anche per gli anni 2021 e 2023, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di concessione del REIS, prevede le seguenti possibilità opzionali o complementari per la definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei beneficiari:

- 1) Nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri enti, i progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del servizio sociale comunale;
- 2) Qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi la sua predisposizione è in capo all'equipè multidisciplinare designata dai Comuni o, ove sussistano le condizioni, in ambito PLUS. Per quelle situazioni particolari che necessitano di interventi di inclusione lavorativa oltre che sociale viene prevista la partecipazione dei CPI nelle equipe multidisciplinari.

In tali fattispecie, si ritiene opportuno prevedere una stringente programmazione degli interventi combinati tra tutte le istituzioni coinvolte nell'equipe multidisciplinare, anche per il tramite di protocolli che prevedano percorsi codificati di presa in carico. E' ammesso il coinvolgimento, ove specifiche esigenze lo rendano necessario, di organizzazioni non profit, con modalità della normativa.

3) Nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, il servizio sociale comunale curerà l'invio agli Enti istituzionali all'uopo preposti per la definizione del percorso di inclusione anche attraverso la previsione di specifici protocolli di collaborazione.

Il progetto riguarda l'intero nucleo familiare e prevede specifici impegni sulla base di una valutazione delle problematiche e dei bisogni. La valutazione prende in considerazione diverse dimensioni: le condizioni personali e sociali; la situazione economica; la situazione lavorativa e il profilo di occupabilità; l'educazione, l'istruzione, la formazione; la condizione abitativa; le reti familiari, di prossimità e sociali.

Potranno essere attivate, a titolo semplificativo, le tipologie di intervento di cui all'art. 9, comma 4 della L.R. n. 18/2016 e s.m.i., nel rispetto della normativa regionale e comunitaria che le disciplina, nello specifico:

- a) accesso, ai dispositivi delle politiche attive del lavoro in materia di occupazione e di formazione finalizzata;
- b) sostegno personalizzato per l'emersione dal lavoro irregolare;
- c) avvio all'autoimpiego attraverso l'utilizzazione dei percorsi previsti dalla legislazione in materia;
- d) sostegno al percorso scolastico e formativo di ogni ordine e grado e per ogni fascia d'età;
- e) accesso ai trasporti pubblici regionali e locali;
- f) sostegno e percorsi culturali e sociali;
- g) percorsi di educazione al bilancio familiare;
- h) sostegno a percorsi di educazione alla lettura;
- i) percorsi di educazione al consumo sociale.

Per l'attuazione dei progetti potrà essere destinata la somma massima di 3.000 a semestre per ciascun nucleo, fino ad un massimo di 6.000 euro all'anno, qualora il sussidio economico venga riconosciuto anche per il secondo semestre. Sono in ogni caso escluse ulteriori erogazioni monetarie aggiuntive al sussidio REIS se non ad eccezione del "premio scuola", di cui al paragrafo 6 delle linee guida.

Progetti sperimentali - In un'ottica di programmazione unitaria delle risorse, nell'ambito del REIS, la Giunta regionale promuove la sperimentazione di nuove forme di progettazione e interventi a favore delle famiglie con minori per contrastare il fenomeno della povertà educativa, in linea anche con i nuovi obiettivi della programmazione comunitaria 2021 – 2027, quali:

- a) Dote educativa a favore delle famiglie con minori in età scolare, consistente in un pacchetto di beni (alimentari, dispositivi informatici) e di servizi per contrastare il digital divide e/o di interventi specifici rivolti ai minori che vivono in famiglie in condizioni di fragilità per aumentare le opportunità culturali, scolastiche, relazioni sociali, attività formative, come da esempi riportati al paragrafo 4.1. delle linee guida approvate dalle RAS.
- b) Attivazione di percorsi di sostegno alla Genitorialità qualora si presenti una situazione di bisogno complesso i nuclei in cui sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni di vita. In relazione alle evidenze scientifiche che portano a considerare i primi anni di vita una delle fasi più delicate dell'esistenza, in cui la presenza di specifici fattori di rischio può avere effetti duraturi per il resto della vita così come, viceversa, interventi precoci e di natura preventiva risultano avere maggiore efficacia.

Per entrambe le tipologie progettuali (dote educativa e percorsi di sostegno alla genitorialità), potrà essere destinata la somma massima di 6.000 euro annui, anche nei casi in cui il nucleo perda il requisito per il riconoscimento del sussidio economico per il secondo semestre.

Coerentemente con gli obiettivi della legge istitutiva del REIS, il progetto di inclusione attiva deve pertanto essere attivato contestualmente alla concessione del sussidio economico.

- Sono esonerati dal vincolo della partecipazione al progetto di inclusione famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;

- Per le famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. 15/1993 e della L.R. n. 20/1997, sarà cura del Servizio Sociale, anche in raccordo dei competenti servizi sanitari, valutare il loro coinvolgimento nel progetto di inclusione attiva.

SERVIZI A FAVORE DELLA COLLETTIVITA'

Nell'ambito dei progetti di inclusione attiva, i beneficiari del REIS possono svolgere servizi a favore della collettività nel Comune di residenza e/o nell'ambito Plus di appartenenza in presenza di specifici accordi.

I progetti dovranno essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità, tenuto conto anche delle opportunità che le risposte a tali bisogni offrono in termini di crescita delle persone coinvolte, capitalizzando l'esperienza che i comuni e gli ambiti PLUS stanno consolidando nell'ambito dei Progetti Utili alla collettività (PUC) a favore dei beneficiari il reddito di cittadinanza.

I Comuni, in forma singola o associata, organizzano i servizi a favore della collettività assicurando che le attività svolte non siano in alcun modo assimilabili a lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo.

I servizi a favore della collettività potranno essere attivati anche avvalendosi dei procedimenti amministrativi in corso per i PUC, attivati nell'ambito del Reddito di Cittadinanza, in considerazione delle analogie tra le finalità dei due strumenti.

Le attività previste nei servizi a favore della collettività devono intendersi complementari, a supporto e integrazione rispetto a quelle ordinariamente svolte dai comuni, dagli Enti pubblici coinvolti e dagli Enti del Terzo Settore.

I beneficiari del REIS nello svolgimento di tali servizi non possono svolgere attività in sostituzione di personale dipendente dall'ente pubblico, o dall'ente gestore in caso di esternalizzazione dei servizi o dal soggetto del privato sociale. I medesimi soggetti non possono altresì sostituire lavoratori assenti per malattia, congedi parentali, ferie e altri istituti, né possono essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di intensità del lavoro.

I costi relativi alla gestione, attivazione e realizzazione dei progetti di inclusione attiva, compresi i costi necessari per l'attivazione dei Servizi a favore della collettività (es. assicurazione INAIL, assicurazione per RCT, visite mediche obbligatorie, formazione obbligatoria per la sicurezza, dispositivi di protezione individuale, materiale per lo svolgimento delle attività, spese trasporto ecc.) rientrano tra i costi previsti per ciascun progetto.

SPECIFICHE PREMIALITA' IN FUNZIONE DEI RISULTATI RISULTATI SCOLASTICI DEI FIGLI

In presenza di famiglie con minori in età scolare e in obbligo scolastico (tra i 6 e i 16 anni), i Comuni potranno far rientrare nei costi per la realizzazione dei progetti di inclusione attiva, risorse da destinare in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli, al fine di dare attuazione a quanto disposto all'art. 15, comma 3, della L.R. n. 18/2016.

Alle famiglie, in possesso dei requisiti richiesti per ottenere la premialità in parola, potrà essere erogato in aggiunta al sussidio REIS, un premio monetario di € 150,00 per ogni figlio minore che abbia conseguito la seguente valutazione:

Scuola	Votazione conseguita
Scuola primaria	Ottimo
Scuola secondaria di I grado	Media dell'8
Scuola secondaria di II grado	Media dell'8

La frequenza, come da disposizioni della RAS, si riferisce all'anno scolastico 2021/2022

Il presente premio è compatibile con analoghe misure di fonte comunale, regionale e nazionale.

Le risorse per il finanziamento di questo intervento ricadono nella quota del 20% destinata all'attuazione dei progetti di inclusione sociale.

DOVERI DEI BENEFICIARI E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL REIS

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali se non in presenza di gravi e comprovati motivi e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione – formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

I beneficiari del REIS hanno l'obbligo di comunicare al Servizio Sociale ogni variazione della mutata composizione del nucleo familiare e/o nella situazione reddituale e patrimoniale, intervenuta rispetto al momento di presentazione della domanda.

Fatte salve le deroghe di cui al paragrafo 2 delle Linee approvate dalla RAS, qualora un cittadino beneficiario del REIS, durante il periodo di fruizione della Misura regionale, diventi beneficiario del Rdc, è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire la sospensione del contributo REIS. Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il cittadino abbia percepito entrambi i contributi (REIS e Rdc) i sussidi REIS dovranno essere immediatamente restituite al Comune, secondo le modalità che verranno individuate.

CRITERIO OGGETTIVO DI SELEZIONE DOMANDE CHE INDIVIDUI I LIVELLI DI GRAVITA' DEL BISOGNO

Il rispetto delle priorità indicate al paragrafo 1 delle linee guida approvate dalla Regione Autonoma Sardegna, costituisce l'unico criterio da applicarsi nella selezione delle domande da parte del Comune.

GRADUATORIA

Si procederà all'istruttoria delle domande, verificandone la completezza e la regolarità, secondo le procedure stabilite dalla RAS, al fine di formare la graduatoria provvisoria che verrà pubblicata all'Albo Pretorio online del sito istituzionale del Comune www.comune.lunamatrona.ca.it **per 10 giorni**, entro i quali gli interessati potranno presentare eventuali opposizioni.

La graduatoria sarà pubblicata nel rispetto della tutela dei dati personali dei cittadini interessati: verrà pertanto indicato nella graduatoria il numero e la data del protocollo e l'esito del procedimento.

Decorso il termine della pubblicazione e delle opposizioni, si procederà alla formulazione della graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva verrà approvata con determinazione del Funzionario Responsabile del Settore Socio-Culturale, P.I., Sport e Spettacolo e verrà pubblicata all'albo pretorio on line del Comune e trasmessa alla R.A.S. per i provvedimenti di competenza.

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO

Il sussidio economico, sarà erogato secondo le modalità stabilite dalla Regione Autonoma Sardegna – Assessorato Igiene e Sanità .

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.

I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva.

Per le relative modalità attuative, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Il Comune mette altresì in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare.

Il Comune effettua direttamente con proprie procedure l'erogazione di tal risorse ai destinatari del REIS, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del provvedimento comunale di ammissione al REIS.

PARTE SECONDA

DEFINIZIONE DI ALTRI INTERVENTI DI CONTRASTO PANDEMIA COVID-19

Le Linee Guida Regionali di cui alla D.G.R. n. 23/26 DEL 22.06.2021 e D.G.R. N. 34/25 del 11.08.2021 – Linee guida biennio 2021 – 2023, riportano nella parte seconda – **Altri interventi di contrasto alla Pandemia Covid-19, secondo gli interventi previsti dalla L.R. n. 12/2020.**

REQUISITI DI ACCESSO

Gli interventi si rivolgono prioritariamente a favore dei nuclei familiari, che non hanno i requisiti per accedere al REIS e al Rdc (o ad altre forme di aiuto) e che si trovano, a causa delle conseguenze economico sociali della pandemia Covid-19, in una situazione di disagio socio-economico, comprese le famiglie che si rivolgono per la prima volta ai servizi sociali.

Sono destinatari degli interventi economici le persone e le famiglie residenti e domiciliate nel Comune.

Per l'ammissione al contributo, si terrà conto sia del peggioramento della situazione economica (anche dal confronto tra ISEE ordinario e ISEE corrente) sia da una valutazione del servizio sociale professionale, che valuterà lo stato di bisogno ponendo particolare attenzione alle condizioni di fragilità socio-economiche, di emarginazione e di vulnerabilità dei nuclei familiari.

Si precisa che non potranno essere ammesse alla presente misura, le famiglie con un indicatore ISEE (ordinario o corrente) superiore a €. 15.000,00.

DETERMINAZIONE DEL SUSSIDIO

L'intervento prevede l'erogazione di un sussidio economico che non potrà in ogni caso superare gli importi e la durata massima stabiliti per il REIS al paragrafo 1.2 delle Linee guida, approvate con delibera della Giunta Regionale.

Per la determinazione dei sussidi per gli individui e le famiglie con ISEE tra i 12.000 e 15.000 euro, si prenderanno in riferimento gli importi definiti per la priorità 4, di cui al paragrafo 1.2. delle Linee guida approvate dalla RAS.

FATTORI AGGRAVANTI

La valutazione dello stato di bisogno da parte del Servizio Sociale, avverrà sia tenendo conto della condizione socio-economica di base (definita dall'ISEE secondo i criteri sopra riportati), sia attraverso la valutazione di fattori aggravanti la condizione di bisogno che tengano conto, a titolo esemplificativo:

- della perdita del lavoro e/o riduzione consistente e/o riduzione del proprio reddito familiare a causa delle conseguenze economico sociale della pandemia Covid-19;
- della situazione sanitaria precaria in assenza o attesa dei relativi benefici economici con particolare attenzione ai pazienti colpiti dal Covid-19 dimessi dall'ospedale che hanno perso la propria autosufficienza e necessitano di assistenza domiciliare, le persone ricoverate e/o dimesse dall'ospedale che devono prendersi cura di un congiunto non autosufficiente o, nel caso di disabili, i minorenni/maggiorenni non capaci di provvedere a loro stessi e assistiti da parenti, per malattia o decesso dei genitori;
- della modifica nelle proprie abitudini di vita a causa delle conseguenze economico sociali della– pandemia Covid-19 (acquisti, accesso alle opportunità culturali, scolastiche, relazioni sociali, attività formative, accesso ai servizi non essenziali, ecc);
- della situazione abitativa incerta (rischio di sfratto, coabitazione, usufrutto temporaneo, difficoltà a– sostenere le spese del canone di locazione o del mutuo, difficoltà a sostenere il pagamento delle utenze domestiche, ecc.);

- di situazioni di emarginazione sociale, o condizione di rischio sociale correlata a dipendenze, problematiche giudiziarie, ecc.;
- della presenza di minori e/o anziani non autosufficienti;
- dell'assenza di relazioni parentali considerabili "risorse" (familiari civilmente obbligati ex art. 433 c.c.);
- e comunque di ogni altro elemento di disagio aggravante la situazione di bisogno, valutato nel pieno- rispetto della propria autonomia tecnico-professionale.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Nelle linee guida approvate con delibera della Giunta Regionale si dispone inoltre:

Fermo restando il possesso di un ISEE non superiore a euro 15.000, il Servizio Sociale potrà valutare l'ammissione alla presente misura di adulti, esclusi dal mercato del lavoro da più di 24 mesi, che convivono con genitori pensionati. Per tali situazioni sarà vincolante la partecipazione ad un progetto di attivazione sociale privilegiando percorsi di inclusione lavorativa.

Con queste risorse della RAS, possono essere concesse integrazioni reddituali anche ai nuclei familiari che beneficiano del Rdc, quando l'importo di Rdc mensile percepito è inferiore al valore REIS mensile che sarebbe riconosciuto sulla base del nucleo familiare e dell'ISEE di riferimento. L'integrazione è garantita fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS indicati al paragrafo 1.2. Le provvidenze saranno concesse con le modalità di cui al paragrafo 2 (Deroghe).

MODALITA' PRESENTAZIONE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere compilate esclusivamente su modulistica predisposta dall'Ufficio del Servizio Socio-Culturale, P.I., Sport e Spettacolo del Comunale di Lunamatrona, disponibile presso il Comune e scaricabile dal sito istituzionale www.comune.lunamatrona.ca.it.

Il numero di Protocollo rilasciato dall'Ufficio comunale fungerà da identificativo per la consultazione della graduatoria.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere redatta esclusivamente nel modulo approvato dal Comune:

- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità e del Codice Fiscale;
 - Certificazione ISEE o ISEE corrente - ANNO 2022;
 - permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini stranieri);
 - copia certificazione attestante di aver presentato la domanda per accedere al reddito di cittadinanza (oppure REM) e relativo esito;
 - Ulteriore documentazione che possa attestare l'esistenza di particolari condizioni economiche o di disagio del nucleo familiare (es. certificato di disoccupazione dei componenti il nucleo familiare, certificato di invalidità grave superiore al 90% etc.) – Specificare
-
- Dichiarazione percezione o meno del Reddito di Cittadinanza;
 - Contratto di lavoro e/o scheda anagrafica;

Altro (specificare)

MOTIVO DI ESCLUSIONE

Sono escluse dal programma le istanze:

- pervenute fuori termini;
- prive della documentazione richiesta;
- prive dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge indicate nel presente avviso;
- ° riportanti false dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000;

Inoltre, saranno motivo di esclusione i casi in cui le persone si rifiutino di essere inseriti nei piani personalizzati di inclusione attiva, concordati con il servizio sociale, e/o Plus/o ASPAL e che non rispettino gli impegni previsti.

VERIFICA DELLE AUTODICHIARAZIONI PRODOTTE E CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI

L'amministrazione regionale, si riserva di effettuare i controlli a campione sul rispetto delle disposizioni contenute nelle linee guida.

L'Amministrazione si riserva di procedere ad eventuali controlli, sia a campione che puntuali, sulle dichiarazioni prodotte dai richiedenti nelle istanze di contributo, verificando in particolare la veridicità delle dichiarazioni comprovanti le situazioni e gli status che incidono sulla determinazione delle priorità. Qualora i controlli effettuati accertino la presenza di una dichiarazione inesatta o mendace, si procederà all'immediata revoca del beneficio assegnato e alla conseguente interruzione della relativa erogazione. Si ricorda che in questi casi la dichiarazione di informazioni false è reato. Si procederà dunque a segnalare il caso all'Autorità giudiziaria, per la valutazione del reato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

PUBBLICITA' DEL BANDO

L'avviso riportante i criteri, sarà consultabile all'Albo Pretorio on line sul sito del Comune di Lunamatrona affinché i cittadini, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. possano prenderne visione.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente.

TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata avverrà nel rispetto delle previsioni del Regolamento UE 2016/679 per le finalità specifiche della procedura di cui al presente bando, per quelle ad esse connesse e collegate, e con le modalità di cui alla separata informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679.